



Comune di Torrile

Provincia di Parma

Settore III

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Allegato B



**APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E
DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE**

DAL 1° SETTEMBRE 2021 AL 31 AGOSTO 2024

Capitolato speciale

COMUNE DI TORRILE

Strada Primo Maggio, 1 – 43056 TORRILE



**CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO
DELLA GESTIONE DI SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E
DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI IN CONDIZIONI DI DISAGIO**

- ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO.
- ART. 2. DURATA DEL CONTRATTO
- ART. 3. VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO
- ART. 4 MODALITA' ESECUTIVE
- ART. 5 LUOGO DI ESECUZIONE
- ART. 6 IMPEGNI DELL'IMPRESA
- ART. 7 IMPEGNI DEL COMUNE
- ART. 8 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
- ART. 9 VERIFICHE PERIODICHE E CONTROLLI
- ART. 10 CLAUSOLA SOCIALE
- ART. 11 SCIOPERO
- ART. 12 CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO
- ART. 13 REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE
- ART. 14 OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE
- ART. 15 RESPONSABILITA', ASSICURAZIONI E SINISTRI
- ART. 16 QUINTO D'OBBLIGO
- ART. 17 SUB-APPALTO E CESSIONE
- ART. 18 CAUZIONE.
- ART. 19 INADEMPIENZE E PENALITA'
- ART. 20 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 21 TUTELA DATI PERSONALI
- ART. 22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO
- ART. 23 CONTROVERSIE
- ART. 24 SPESE CONTRATTUALI



Art. 1 – Oggetto dell'appalto.

1. Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento della gestione dei seguenti servizi:
 - a) assistenza educativa in ambito scolastico a favore di minori con disabilità certificate ai sensi della Legge 104/92 o con altre certificazioni rilasciate, ai sensi della normativa vigente, dalla neuropsichiatria territoriale;
 - b) assistenza educativa domiciliare a favore di minori con disabilità;
 - c) assistenza educativa domiciliare a favore di minori in situazione di disagio sociale e familiare e/o segnalati dalle Autorità Giudiziarie.
2. Oggetto del contratto è l'attività finalizzata a garantire prestazioni ed interventi qualificati sulla base di una valutazione sociale attenta alla globalità della persona che permettano di preservare il benessere psicofisico dei destinatari nel proprio contesto abituale di vita, in quello scolastico e nei contesti aggregativi e di socializzazione riducendo o prevenendo le situazioni di disagio.

Art. 2 – Durata del contratto.

1. Il presente appalto ha la durata di tre anni con decorrenza dal 1° settembre 2021 e fino al 31 agosto 2024, eventualmente rinnovabile per ulteriori 3 anni ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale.
2. Il Comune di Torrile si riserva di procedere al rinnovo (diritto di opzione) agli stessi patti e condizioni, e la comunicazione della scelta è inviata dall'Appaltatore almeno tre mesi prima della scadenza naturale del contratto.
3. Alla data di scadenza il Comune di Torrile ha facoltà di prorogare il contratto ex art. 106, comma 11, del D. Lgs 50/2016 s.m.i. limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, comunque non superiore a sei mesi. La proroga è disposta dall'Amministrazione, alle stesse condizioni contrattuali, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta inviata allo stesso almeno due mesi prima della scadenza naturale del contratto.
4. L'esecuzione del servizio avrà inizio dalla data di comunicazione di avvio, anche nelle more della stipula del contratto, nei modi e alle condizioni previste dalla normativa vigente, al fine di non interrompere un servizio di pubblico interesse.

Art. 3 – Valore presunto dell'appalto.

1. Il valore globale presunto dell'appalto per il periodo che va dal 01.09.2021 al 31.08. 2024 comprensivo dell'opzione del rinnovo per ulteriori 3 anni e dell'eventuale proroga tecnica è pari a € 1.298.700,00 (dicorsi unmilione duecentonovantottomilasettecento/00 euro)



comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed escluso I.V.A, così suddivisi:

SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E DOMICILIARE A FAVORE IN CONDIZIONI DI DISAGIO	MONTE ORE	IMPORTO ORARIO A BASE DI GARA	DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	IMPORTO A BASE DI GARA
VALORE ANNUO APPLICATO (IVA ESCLUSA)	9.000	22,20	0,20	€ 199.800,00
VALORE TRIENNALE APPALTO (IVA ESCLUSA)	27.000	22,20	0,20	€ 599.400,00
TOTALE VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO PER IL PRIMO TRIENNIO (IVA esclusa)	27.000	22,20	0,20	€ 599.400,00
VALORE COMPLESSIVO RINNOVO TRIENNALE (IVA ESCLUSA)	27.000	22,20	0,20	€ 599.400,00
TOTALE VALORE COMPLESSIVO DEL PRIMO TRIENNIO E RINNOVO (IVA esclusa)	54.000	22,20	0,20	€ 1.198.800,00
TOTALE VALORE COMPLESSIVO DEL PRIMO TRIENNIO + RINNOVO TRIENNALE + FACOLTA' DI PROROGA TECNICA MAX 6 MESI (IVA esclusa)	58.500	22,20	0,20	€ 1.298.700,00

2. L'importo è determinato su un complessivo annuo presunto del servizio educativo valutato nell'ordine di un **monte orario di 9.000 ore** annue da destinare agli interventi di cui all'art. 1 moltiplicato **per l'importo orario a base di gara pari a:**

€ 22,20 (diconsi euro ventidue/20 centesimi) al netto di I.V.A. di cui € 0,20 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

3. L'opzione di rinnovo per ulteriori 3 anni, per il periodo dal 1° settembre 2024 al 31 agosto 2027, costituisce facoltà liberamente esercitabile da parte dell'Ente committente, con riferimento al valore del contratto, senza necessità di consenso da parte dell'impresa Aggiudicatrice. Quest'ultima non può far valere alcun diritto alla risoluzione del contratto.

4. I valori indicati nel prospetto sono presunti, individuati sulla base dei dati relativi all'anno 2020. Il valore del contratto sarà dato dal prodotto tra i monte ore presunti e il costo orario del servizio proposto in sede di gara; Il contratto sarà stipulato a misura, pertanto il prezzo unitario offerto si ritiene invariabile, mentre l'importo complessivo potrà variare, in relazione alla quantità effettiva delle prestazioni richieste; Il corrispettivo sarà determinato in base alla quantità delle prestazioni effettivamente eseguite ed erogate secondo le modalità di cui all'art. 11.



5. I servizi oggetto del presente appalto non sono soggetti a oneri di sicurezza, anche ai sensi dell'ex art. 26, comma 3 del D.Lgs 81/2008, in quanto trattasi di attività prettamente intellettuale. Tuttavia la Stazione Appaltante, stante l'attuale situazione di emergenza sanitaria da Covid-19, ha riconosciuto oneri di sicurezza per l'importo descritto nella dantezi tabella per le spese di acquisto di materiale e beni strumentali necessari per un adeguato svolgimento dell'attività richiesta nelle scuole e negli altri luoghi previsti dal progetto (es. guanti sterili monouso, materiale igienico sanitario, DPI come ad esempio mascherine chirurgiche e FFP2, camici monouso, visiere ecc.) a seconda della necessità e in base alle disposizioni vigenti antiCOVID-19 per tutta la sua durata.

6. Qualora il Governo centrale dovesse revocare nel corso di vigenza contrattuale la fine dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, la Stazione appaltante, per il tramite del Direttore di esecuzione, si riserva di poter effettuare una rimodulazione di tali oneri per la sicurezza esclusivamente per le annualità non più interessate dalla stessa;

7. Con tale corrispettivo il soggetto aggiudicatario si intende interamente compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente a tutti i servizi, le spese e le prestazioni rese per la perfetta esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, nel rispetto di quanto disposto dal presente capitolato d'oneri.

Art. 4 – Modalità esecutive.

1. Le attività oggetto del presente capitolato dovranno essere svolte da operatori in possesso della necessaria professionalità e comprovata esperienza, oltre delle qualità morali, in numero e per un monte ore settimanale che varia in base alle esigenze che si dovessero manifestare nel periodo di durata dell'appalto.

2. In particolare:

a) gli interventi di assistenza educativo scolastica a favore degli alunni con disabilità dovranno assicurare un'assistenza socio-educativa che miri a garantire il diritto allo studio, alla socializzazione nell'ambiente scolastico, allo stimolo individuale, alla conquista dell'autonomia personale e all'integrazione in tutte le diverse attività scolastiche, nonché all'integrazione nella famiglia e nella società. Per quanto riguarda gli interventi di assistenza di base di competenza dell'Istituzione scolastica statale, l'educatore è comunque chiamato a collaborare al fine di assicurare una piena e globale risposta ai bisogni dell'alunno. L'attività suddetta si svolgerà all'interno dell'ambiente scolastico o durante le attività esterne programmate dalla scuola (per es. gite scolastiche, uscite didattiche), nelle ore di lezione e/o di laboratorio scolastico ed extra scolastiche, e quindi durante i servizi integrativi (pre e post scuola, in mensa, accompagnamento scuolabus) da almeno n. 1 operatore per alunno con disabilità, sulla base delle necessità evidenziate dalle scuole ed alle problematiche psico-fisiche dei destinatari secondo un numero definito di interventi settimanali, stabilito all'inizio dell'anno scolastico. Sono ricompresi anche interventi per particolari progetti educativo-didattici quali ad es. corsi di ippoterapia, piscina, ed eventuali relativi accompagnamenti, possibilmente garantiti dallo stesso personale educativo, al fine di assicurare agli alunni continuità educativa.

Nel caso di assenza dell'alunno, l'operatore non è autorizzato a restare a scuola, né a svolgere la propria attività al domicilio dello studente. All'operatore verrà riconosciuta la prima giornata di assenza non preavvisata; in caso di assenza e malattia prolungata le ore di assistenza previste e non prestate potranno, previa richiesta del Dirigente



scolastico ed in accordo con il Comune di Torrire, essere in parte recuperate o comunque riutilizzate per interventi mirati sul minore stesso.

b) gli interventi di assistenza educativa domiciliare a favore di minori con disabilità, garantiti da almeno n. 1 operatore per persona o, compatibilmente con le caratteristiche psico-fisiche degli assistiti, per piccoli gruppi di utenti, dovranno rispondere e sostenere le problematiche relative all'inserimento di bambini e ragazzi con disabilità all'interno di programmi di socializzazione, di tempo libero, di formazione come occasione per potenziare le loro competenze e capacità, il senso di responsabilità e l'apprendimento delle regole sociali, favorendo le relazioni e un'integrazione positiva e dinamica con il proprio ambiente di vita e possibilità di sviluppo e crescita, supportando, al contempo, le famiglie nel ruolo di cura. Il servizio sarà attivato, su valutazione e progettazione individualizzata del servizio sociale territoriale, ad integrazione ed in sinergia degli interventi attuati dalla scuola e dalla neuropsichiatria dell'Azienda USL;

c) gli interventi educativi a favore di minori in situazione di disagio sociale e familiare e/o segnalati dalle Autorità Giudiziarie rientrano in attività specifiche e mirate di sostegno educativo, di valutazione delle condizioni socio ambientali e di supporto alle famiglie che presentino difficoltà e/o carenze nell'esercizio delle funzioni e ruoli genitoriali, sotto l'aspetto educativo, socio relazionale, affettivo, materiale e sociale, in carico al servizio sociale. Si svolgeranno prevalentemente presso il domicilio delle stesse, nei luoghi di accoglienza in cui le famiglie sono temporaneamente ospiti e nei luoghi di riferimento quotidiano delle stesse, o nei contesti aggregativi e ricreativi del territorio. La finalità degli interventi educativi è quella di sostenere il minore ed il nucleo familiare in temporanea difficoltà anche al fine di ridurre il rischio dell'allontanamento dalla famiglia, nonché a valutare le criticità e i segnali di disagio da segnalare al servizio sociale a scopo preventivo. Tra questi rientrano anche gli interventi educativi mirati a garantire il diritto di visita genitori/figli (cd. "incontri protetti") attivati sulla base di una iniziativa assunta dal servizio Tutela minori o dall'Autorità Giudiziaria competente.

Gli "incontri protetti" sono di norma rivolti a minori allontanati dal nucleo familiare di origine o a minori i cui genitori siano in situazione di separazione conflittuale ed hanno l'obiettivo, non solo di permettere le visite ai figli, ma anche e soprattutto di sostenere e osservare la relazione genitori-figli e le competenze genitoriali.

Gli "incontri protetti" potranno svolgersi in spazi individuati dall'Amministrazione comunale, come "luogo neutro" o presso luoghi di accoglienza in cui le famiglie e le persone di minore età sono temporaneamente ospiti, anche nel rispetto delle prescrizioni delle Autorità Giudiziarie (Tribunale per i Minorenni, Tribunale Ordinario, Procura Minorile).

Gli interventi al presente punto dovranno essere assicurati anche durante le festività se necessario, almeno da n.1 operatore per un monte ore settimanale variabile sulla base del progetto individualizzato elaborato dal servizio sociale, anche in maniera integrata con la Neuropsichiatria dell'Azienda USL, e tenendo conto delle eventuali prescrizioni delle Autorità Giudiziarie. Nel caso in cui gli incontri programmati non avessero luogo per ragioni imputabili alla famiglia del minore e senza preavviso, all'operatore verrà riconosciuta un'ora di servizio.

3. Le modalità operative di attuazione dei singoli interventi dovranno essere definite, con la supervisione di un referente d'area della Impresa Aggiudicataria, di concerto con l'Assistente sociale comunale, gli specialisti dell'Azienda Sanitaria Locale e/o referente scolastico sulla base della predisposizione di un apposito progetto individualizzato.



4. Nel monte ore settimanale assegnato per ogni soggetto in carico, sono ricomprese le ore necessarie per le equipe, il coordinamento e la supervisione garantita dall'Impresa Aggiudicataria, nonché degli spostamenti e dei pasti degli operatori.

5. Qualora il servizio di affiancamento agli alunni con disabilità avvenga durante la mensa scolastica, sarà cura dell'Impresa Aggiudicataria provvedere a stipulare appositi accordi con i fornitori dei pasti nelle singole scuole.

6. In caso di periodi di sospensione delle attività scolastiche per cause di forza maggiore (per es. emergenza sanitaria da Covid-19), non prevedibili e non allo stato quantificabili, potranno essere previste modalità di erogazione degli interventi educativi ed assistenziali a sostegno dei percorsi scolastici di minori con disabilità, in tempi e modi da concordarsi tra il Comune e l'Impresa Aggiudicataria, come di seguito:

- a) prestazioni educative a distanza per via telematica attraverso mezzi (computer per gli operatori e piattaforme qualora non siano messe a disposizione dalle istituzioni scolastiche) al fine di garantire continuità al rapporto tra l'educatore e l'utente;
- b) interventi educativi in spazi diversi dall'ambiente scolastico, concordati con la scuola (parchi, musei, biblioteche, ecc.) che si dovessero rendere disponibili;
- c) a domicilio dell'utente nelle situazioni in cui i servizi che hanno in carico il minore valutino l'opportunità di un intervento a sostegno delle capacità di apprendimento.

7. Qualora le suddette modalità non risultassero praticabili né coerenti con il progetto educativo disposto dai servizi territoriali, il servizio sarà da considerarsi sospeso, senza che l'Aggiudicatario possa vantare alcuna pretesa nei confronti del Comune, salvo diverse disposizioni in merito.

Art. 5 – Luogo di esecuzione.

1. Le attività oggetto del presente capitolato potranno svolgersi a domicilio, presso plessi scolastici di Torrile e del territorio provinciale, sedi extrascolastiche e ricreative del territorio comunale o limitrofo.

Art. 6 - Impegni dell'Impresa.

1. La Impresa Aggiudicataria deve provvedere con la propria organizzazione:

- a) alla complessiva ed unitaria gestione dei servizi secondo criteri di efficacia assicurando tutte le prestazioni e servizi di cui al presente capitolato, adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire la completa ed adeguata assistenza educativa agli utenti entro i piani di intervento educativi (PEI) individualizzati predisposti dai servizi territoriali competenti;
- b) a realizzare il progetto di gestione offerto in sede di gara e raggiungere gli obiettivi in essi indicati, seguendo le modalità esecutive di cui all'art. 4 del presente capitolato, e a seguire le indicazioni proposte dal referente individuato dall'Amministrazione comunale, mettendo in atto i correttivi e gli adeguamenti operativi richiesti;

2. La Impresa Aggiudicataria si impegna altresì:

- a) ad eseguire il servizio anche in pendenza della stipulazione del contratto, a seguito della comunicazione di aggiudicazione;
- b) a reperire e a mettere a disposizione il personale idoneo necessario entro 5 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione comunale;



- c) a garantire l'esecuzione delle prestazioni assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti alla mancata, parziale o inadeguata assistenza agli utenti;
 - d) ad assicurare la continuità dei singoli educatori sui rispettivi utenti. Va comunque garantito l'affiancamento di un operatore di almeno una settimana in caso di sostituzione definitiva. Le ore di affiancamento non potranno essere addebitate all'Ente committente.
 - e) a garantire il collegamento delle attività con gli altri servizi territoriali e con la rete di risorse sociali e ricreative territoriali;
 - f) a fornire personale tecnico qualificato (educatori professionali) in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle mansioni specifiche relative agli interventi oggetto del presente capitolato;
 - g) ad assicurare al proprio personale un costante aggiornamento formativo, anche in relazione alla tipologia delle disabilità e alle caratteristiche dell'utenza in carico annualmente;
 - h) a garantire l'immediata sostituzione dei propri operatori assenti per qualsiasi motivo, nonché di quelli che, a giudizio dell'Ente appaltante, dovessero risultare inidonei allo svolgimento del servizio, senza nessuna spesa aggiuntiva per l'Amministrazione comunale;
 - i) a trasmettere, prima dell'inizio dell'appalto, l'elenco nominativo del personale impiegato e a garantire che lo stesso sia in possesso dei rispettivi titoli di studio o attestati professionali relativi alla qualifica necessarie per lo svolgimento delle mansioni;
 - j) ad individuare e comunicare il nominativo di un referente unico per l'Amministrazione comunale per tutti gli aspetti organizzativi e gestionali dei servizi oggetto dell'appalto;
 - k) a predisporre un sistema informatizzato dei dati, nel rispetto del D.Lgs 196/2003, che faciliti l'Amministrazione comunale nella rilevazione immediata delle informazioni, nell'adeguata programmazione, gestione e controllo degli interventi sulla base di una analisi dei bisogni e delle attività, nonché nel controllo dei risultati;
 - l) a garantire che il proprio personale nell'espletamento del servizio assegnato segua i principi deontologici e professionali propri delle professioni di aiuto alla persona, quali ad esempio, rispettare il segreto professionale su tutte le informazioni di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento della propria attività nei confronti degli utenti e delle famiglie di appartenenza;
 - m) a garantire il controllo della qualità delle prestazioni;
 - n) a fornire elementi di analisi organizzativa di ogni servizio con eventuali proposte innovative e di modifica volte al miglioramento della qualità dei servizi affidati;
 - o) a garantire la partecipazione del proprio personale coinvolto nell'attuazione delle progettualità di servizio agli incontri di coordinamento e verifica degli interventi ed attività poste in essere;
 - p) a fornire al Comune di Torrile semestralmente, una relazione sui programmi svolti ed i risultati conseguiti a favore di ciascun utente seguito, nonché tutte le volte che lo richiedesse il servizio sociale comunale;
 - q) a rispettare l'obbligo relativo all'acquisizione del certificato penale del casellario giudiziale che il datore di lavoro deve richiedere quando impiega persone per lo svolgimento di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati previsti agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-undecies del Codice Penale;
3. L' Impresa Aggiudicataria in relazione alla criticità sanitaria connessa all'emergenza Covid-19, per il tempo necessario indicato dalle vigenti disposizioni normative, si impegna a:
- a) rispettare tutte le misure di contenimento disposte a livello nazionale, regionale e comunale;



- b) garantire al personale impiegato la formazione per la prevenzione dei rischi legati all'epidemia Covid-19;
- c) fornire il personale dei DPI adeguati alle caratteristiche degli interventi di cui all'art.1;

4. L' Impresa Aggiudicataria, in riferimento alle situazioni di criticità di cui al comma 6 dell'art. 4 si impegna, laddove richiesto dall'Ente committente ad erogare le prestazioni nei modi e nei tempi con lo stesso concordati.

5. Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutti gli oneri per gli interventi necessari a garantire la sicurezza e la salute per il personale, per gli utenti e comunque per ogni soggetto coinvolto ed interessato dal servizio, nell'ambito dell'emergenza sanitaria COVID-19 per tutta la sua durata.

Art. 7 - Impegni del Comune.

1. Il Comune di Torrile mantiene le funzioni di indirizzo e coordinamento politico istituzionale dei servizi oggetto del presente capitolato e condivide le modalità tecniche ed organizzative rispetto all'analisi e alla valutazione del bisogno ed all'attivazione degli interventi necessari.

2. Il Settore Servizi alla persona effettua la programmazione dei servizi in modo coordinato con il referente della Impresa Aggiudicataria e la stessa è subordinata all'accoglimento delle richieste pervenute da parte del competente servizio sociale comunale.

3. Il Comune assicura l'attività di servizio sociale professionale per la valutazione della presa in carico, la verifica e la dimissione degli utenti;

4. L'Assistente sociale comunale, a seguito di una valutazione multidimensionale del bisogno, formula un piano di intervento per l'attivazione di uno dei servizi oggetto del presente capitolato, coinvolgendo il referente della Impresa Aggiudicataria che individuerà l'operatore che meglio sappia rispondere alle esigenze evidenziate dell'utente, al fine della predisposizione e modulazione degli interventi anche a seguito di variazioni che dovessero intervenire nel tempo nella situazione sociale familiare.

5. Compete al Servizio Sociale comunale fornire tutte le informazioni utili relativamente alle situazioni degli utenti ai fini dell'attivazione del servizio.

Art. 8 - Aggiornamento professionale.

1. L'Ente pubblico favorisce e concorda con l'Impresa Aggiudicataria iniziative di riqualificazione ed aggiornamento sulle materie connesse con l'oggetto del presente contratto.

2. Nessun onere è dovuto da parte del Comune di Torrile per la formazione degli operatori dell'Impresa Aggiudicataria.

Art. 9 - Verifiche periodiche e controlli.

1. Per il presente contratto è nominato un Direttore dell'esecuzione del contratto diverso dal RUP, che vigila sulla corretta esecuzione dell'appalto impartendo all' Impresa Aggiudicataria le disposizioni e le istruzioni necessarie.



2. Il Direttore dell'esecuzione o il RUP potranno avvalersi, per le proprie attività di controllo, di propri referenti.

3. Il Direttore dell'esecuzione in particolare effettuerà:

- a) la verifica dei requisiti professionali degli operatori assegnati al servizio;
- b) la verifica e la valutazione dell'attività complessiva del servizio con accertamenti progressivi e riscontri aventi cadenza adeguata ad accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- c) il controllo dell'efficacia ed efficienza delle prestazioni educative;
- d) la regolarità di svolgimento delle prestazioni fornite dagli educatori nei diversi ambiti operativi;
- e) l'esatta fornitura/servizi alle condizioni di affidamento dell'appalto e riguardanti le offerte tecniche ed economiche contrattualizzate.
- f) in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio offerto alle prescrizioni del vigente capitolato nonché al progetto/ offerta presentato dall'Aggiudicatario.

4. Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione, insorgano contestazioni su aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, il Direttore dell'esecuzione formula la contestazione all'Impresa Aggiudicataria, assegnando un termine non inferiore a 7 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. A seguito delle suddette contestazioni e in mancanza di adeguate giustificazioni da parte dell'Impresa, la Stazione Appaltante potrà applicare le penali previste all'art.19 o, nei casi previsti, disporre la risoluzione del contratto.

5. Le prestazioni devono essere eseguite nei tempi fissati nel contratto. Nel caso in cui l'esecuzione sia temporaneamente impedita da circostanze speciali e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il RUP, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 50/2016 ed s.m.i, con apposita comunicazione all'Appaltatore ne ordina la sospensione. Al cessare delle cause di sospensione, il RUP comunicherà all'Appaltatore la ripresa.

Art.10 - Clausola sociale.

1. A tutela dei lavoratori già impiegati nel servizio oggetto dell'appalto si applicano le condizioni previste dall' art. 50 del Codice dei Contratti nonché le Linee Guida ANAC in materia. Pertanto, allo scopo di perseguire la continuità educativa, in caso di cambio di gestione, l'Impresa Aggiudicataria, sarà tenuta ad assumere il personale già addetto al servizio in appalto, secondo le procedure previste allo specifico articolo del CCNL, applicando le clausole sociali (art. 37 CCNL Cooperative sociali) per tutti i dipendenti, in caso di passaggio di appalto, dando per superato il periodo di prova e delle condizioni di miglior favore, se presenti.

Art. 11 – Sciopero.

1. Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della Legge 12 giugno 1990, n.146 e s.m.i.

l'aggiudicatario dovrà dotarsi di un codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero analogo a quello in vigore nelle scuole pubbliche.

2. In caso di sciopero l'Impresa Aggiudicataria dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero in particolare per quanto attiene i termini di preavviso e le modalità di informazione all'utenza.



Art. 12 – Corrispettivo e modalità di pagamento.

1. Il corrispettivo delle prestazioni sarà determinato dal prodotto del costo orario dell'offerta per il numero delle ore che saranno effettivamente rese.
2. Le somme spettanti all' Impresa Aggiudicataria saranno liquidate mensilmente entro trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica per ogni tipologia di servizio in cui dovrà essere indicato, oltre il Codice Unico Identificativo **VMRWR8** ed il CIG di riferimento, il monte ore effettuato, l'importo e il mese cui esso è riferito, ed a cui dovranno essere allegati i prospetti relativi alle prestazioni giornaliere effettuate dagli operatori (fogli firma).
3. Il monte ore di cui all' art 3 è presunto e potrà subire variazioni sia in aumento che in diminuzione in base alle richieste provenienti dalle singole scuole e dal Servizio Sociale comunale in relazione alle esigenze dei destinatari in carico. Le eventuali riduzioni di ore non daranno alla Impresa Aggiudicataria titolo ad alcun risarcimento o indennizzo.
4. Saranno pagate in ogni caso le ore effettivamente svolte.
5. Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo di eventuali penalità a carico dell'Impresa Aggiudicataria e quanto dalla stessa dovuto. In alternativa l'Amministrazione Comunale potrà avvalersi della cauzione di cui all'art. 19 senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
6. L'Amministrazione Comunale per procedere alla liquidazione e al pagamento dei corrispettivi verificherà la regolarità dell'Impresa Aggiudicataria in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi attraverso il documento di regolarità contributiva (DURC).
7. In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi determinato dalla non regolarità contributiva, la Impresa Aggiudicataria non potrà pretendere la corresponsione di interessi né avanzare richieste di indennizzo o risarcimento danni nei confronti del Comune di Torrile,
8. Nel caso di acquisizione di DURC negativo si procederà ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DPR 207/2010.
9. Il Comune avrà facoltà di controllo e di contestazione sulle prestazioni rese, in tale ultimo caso ritenendosi sospeso il termine per la liquidazione del rispettivo corrispettivo mensile, sino al ricevimento delle deduzioni dell'Impresa aggiudicataria ed allo scioglimento delle riserve.
10. L'importo delle prestazioni sarà liquidato con l'osservazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in particolare applicando sull'importo netto progressivo la ritenuta di garanzia dello 0,50 % prevista dall'art. 30, comma 5 bis, del medesimo decreto legislativo.
11. Le ritenute di garanzia saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dietro regolarità del servizio prestato, previo rilascio del DURC.

Art. 13 – Revisione del prezzo contrattuale.



1. Il prezzo contrattualmente definito è accettato dall'Impresa aggiudicatrice nella più completa ed approfondita conoscenza del tipo di servizio da svolgere, rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica o normativa legati all'esecuzione del servizio.

2. Il prezzo aggiudicato rimarrà invariato fino alla fine dell'appalto. Potrà essere riconosciuto un aggiornamento del prezzo legato alle variazioni relative ai contratti collettivi applicati, esclusivamente nel caso in cui vengano modificati i minimi tariffari previsti dal C.C.N.L. relativamente al personale impiegato. In tal caso il prezzo potrà essere aumentato proporzionalmente all'aumento dei minimi sindacali, limitatamente alla quota percentuale del prezzo relativo alla spesa del personale.

3. La revisione viene effettuata previa apposita richiesta scritta motivata da parte della Impresa Aggiudicataria corredata da idonea documentazione a sostegno della richiesta, e sulla base di istruttoria condotta dal Responsabile competente.

4. Nel caso in cui l'esito dell'istruttoria comporti un adeguamento del prezzo, tale adeguamento non potrà retroagire rispetto alla data di presentazione al Comune della richiesta avanzata dalla Impresa Aggiudicataria.

Art. 14 – Obblighi verso il personale.

1. L'importo complessivo iniziale, determinato dal prezzo offerto, compensa e comprende tutti gli oneri che per la manodopera derivano dalla osservanza di tutte le disposizioni di legge e dall'ottemperanza di tutti gli obblighi ed oneri stabiliti dalle Leggi, dalle norme assicurative, sindacali e di consuetudine.

2. In particolare, per tutti i lavoratori dipendenti dalla Impresa Aggiudicataria ed occupati nei servizi che costituiscono l'appalto, dovranno essere attuate le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria, tanto all'inizio dell'appalto che successivamente, anche se l'Impresa Aggiudicataria non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

3. I lavoratori dovranno essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie ed in regola con le previdenze sociali. In caso di violazione a quanto specificato, l'Amministrazione Comunale si riserva l'insindacabile diritto di sospendere le emissioni dei mandati di pagamento sino a quando l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai lavoratori dell'Impresa Aggiudicataria occupati nei lavori dell'appalto sia stato corrisposto il dovuto, che la posizione degli stessi lavoratori sia regolare nei confronti delle assicurazioni e previdenza in genere e, infine, che eventuali vertenze siano state risolte.

4. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di comunicare agli Enti competenti l'incarico dei lavori affidati ed il diritto di richiedere agli stessi Enti una dichiarazione dalla quale risulti che l'Impresa Appaltatrice abbia osservato ed osservi i suoi obblighi e abbia soddisfatto i relativi oneri.

5. In caso di accertata inadempienza contributiva trovano applicazione le norme di cui all'art. 30, comma 5, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

6. L'Impresa aggiudicataria per tutto il periodo di svolgimento del servizio sarà responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.



7. Ai sensi dell'art. 26, comma 3bis, del D.Lgs. 81/2008 all'appalto non si applica l'obbligo di redazione del DUVRI in quanto trattasi di attività di natura intellettuale.

8. Il personale della Impresa Aggiudicataria dovrà prendere visione della documentazione sulla sicurezza presente nei plessi scolastici nonchè partecipare alle riunioni di coordinamento previste ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

Art. 15 – Responsabilità, assicurazioni e sinistri.

1. Il servizio si intende esercitato a tutto rischio e pericolo dell'Impresa Aggiudicataria che si impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità, inerente allo svolgimento delle prestazioni da parte del proprio personale dipendente, che possano derivare da inconvenienti e danni causati all'utente e/o cose o a terzi, esonerando l'Ente committente da qualsiasi responsabilità, penale, civile ed amministrativa, che non possa essere fatta risalire all'ente stesso.

2. Sarà obbligo dell'Impresa Aggiudicataria adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto per evitare ogni rischio agli utenti e al proprio personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

3. L'Ente committente resta del tutto estraneo sia ai rapporti giuridici verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dall'Impresa Aggiudicataria, che ad ogni pretesa di azione al riguardo.

4. L' Impresa Aggiudicataria risponderà di eventuali danni a persone e/o cose, cagionati a terzi (compresi gli utenti) in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio del presente appalto e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevato l'Ente committente da ogni responsabilità.

5. L'impresa aggiudicataria dovrà, in caso di danno materiale, provvedere senza indugio ed a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione di attrezzature e beni in genere, danneggiati durante l'esecuzione del servizio; in caso di mancata reintegrazione dei danni causati, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Ente Committente è autorizzato a rivalersi delle spese sostenute, trattenendo il relativo importo dai successivi pagamenti, oppure, in caso di incapacità, dalla fideiussione depositata.

6. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale sono a carico dell'impresa che ne è la sola responsabile.

7. A copertura dei rischi del servizio l'Impresa Aggiudicataria è tenuta a stipulare ed a mantenere efficace per tutta la durata dell'appalto (non potendo opporre alla stazione appaltante e/o al terzo danneggiato l'inefficacia del contratto per mancato e/o ritardato pagamento del premio) le polizze di seguito indicate da esibirsi, preliminarmente, alla stipulazione del contratto. L'appaltatore dovrà provvedere, in particolare a produrre le seguenti coperture assicurative:

Polizza di responsabilità civile (RCT-RCO)

- a) polizza di responsabilità civile a copertura dei danni cagionati a terzi dall'affidatario del servizio per qualsiasi fatto o atto commesso dai propri dipendenti, collaboratori ed ogni soggetto (persona fisica / giuridica) che presti la propria opera per conto dello



stesso nell'espletamento delle prestazioni oggetto del servizio. La polizza dovrà prevedere:

- massimale unico RCT/RCO non inferiore ad € 3.000.000,00.

8. Qualora l'importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico dell'Impresa Aggiudicataria del servizio. Eventuali scoperte o franchigie previste dalla polizza di responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico dell'Ente appaltante e del danneggiato;

9. L'inefficacia dei contratti assicurativi non potrà in alcun modo essere opposta alla Stazione appaltante e non costituirà esimente dell'Appaltatore per le responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell'ordinamento vigente.

10. L'affidatario del servizio è tenuto a documentare al Servizio competente, almeno 5 giorni lavorativi prima dell'avvio del servizio, l'adempimento di tali obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Amministrazione comunale si riserva di estendere o diminuire le prestazioni ricomprese nell'appalto sino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del numero di ore annue indicate presuntivamente all'art. 3 e l'Appaltatore dovrà assoggettarvisi applicando il prezzo orario offerto, in sede di gara.

Art. 16 – Quinto d'obbligo.

1. Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D-Lgs 50/2016 e s. m.i., l'Amministrazione comunale si riserva di estendere o diminuire le prestazioni ricomprese nell'appalto sino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del numero di ore annue indicate presuntivamente all'art. 3 e l'Appaltatore dovrà assoggettarvisi applicando il prezzo orario offerto in sede di gara.

Art. 17 – Sub-appalto e cessione.

1. È vietata, sotto pena di risoluzione “de jure” del contratto, la cessione e qualsiasi altra forma di sub-appalto totale o parziale del servizio.

Art. 18 - Cauzione.

1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione secondo le modalità previste dall'art. 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016;

2. A garanzia degli obblighi ed impegni assunti col presente contratto, l'importo della cauzione è pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale presunto, ai sensi della normativa vigente, mediante (deposito in contanti, fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa).

3. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso di somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La stazione appaltante ha diritto inoltre di valersi della cauzione altresì nei



casi espressamente previsti dal comma 2 dell'art. 103 del D. Lgs.4. Nel caso di inadempienze contrattuali l'Amministrazione comunale avrà diritto di valersi di propria autorità della cauzione prestata e la Impresa Aggiudicataria dovrà reintegrarla nel termine che le sarà prefisso.

3. La cauzione resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita all'Appaltatore solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni eventuale pendenza.

Art. 19 – Inadempienze e penalità.

1. Eventuali inadempienze contrattuali dovranno essere contestate per iscritto, stabilendo un termine per la relativa regolarizzazione.

2. Eccetto casi di comprovata forza maggiore non dipendenti dalla Impresa Aggiudicataria, decorso inutilmente il termine prescritto e fermo restando il diritto del Comune a rivalersi sulla cauzione di cui all'art. 18, a copertura delle spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi per limitarne i negativi effetti e a eventuale copertura delle spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento del servizio, il Responsabile del Settore Servizi alla persona ordina all'impresa l'immediata interruzione del servizio.

3. Le Parti hanno facoltà di avviare procedure per la risoluzione del presente contratto per inosservanza della normativa vigente e per gravi e reiterate inadempienze agli obblighi assunti.

4. Salva la risoluzione del contratto sono stabilite le seguenti penalità:

- mancata effettuazione del servizio da parte di un operatore per un giorno: verrà applicata una penale di € 80,00 a meno che la non effettuazione sia determinata da cause accertabili di forza maggiore;
- mancata effettuazione del servizio da parte di un operatore per periodi superiori ad un giorno: verrà applicata, per ogni giornata, una penale di € 160,00, a meno che la non effettuazione sia determinata da cause accertabili di forza maggiore;
- comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: € 250,00 per ogni singolo evento. Il perdurare del comportamento scorretto e sconveniente, o, comunque il suo ripetersi per più di due volte comporterà l'obbligo da parte dell'impresa di sostituire il personale interessato. La mancata sostituzione del personale in questione, entro 5 giorni dal terzo accertamento, comporta la risoluzione di diritto del contratto. In questo caso l'Amministrazione si rivarrà sulla cauzione;
- erogazione di servizio con personale non idoneo: verrà applicata una penale di € 100,00 giornaliera;
- eccessivo turn over (oltre due cambiamenti) dell'operatore assegnato a singoli progetti di intervento: verrà applicata una penale di € 250,00 per ogni progetto;
- altre inadempienze che possono compromettere gravemente il servizio: verrà applicata una penale di € 500,00.

5. Il pagamento della penale non esonera l'impresa dall'obbligo di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

6. Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla notifica o dal ricevimento della comunicazione effettuata mediante PEC.



7. Decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà sulla cauzione.

8. In caso di risoluzione contrattuale la Impresa Aggiudicataria non avrà diritto ad alcun indennizzo salvo la corresponsione di quanto dovuto per il servizio effettivamente già svolto. L'interruzione del servizio per cause di forza maggiore non darà luogo a responsabilità per entrambe le parti.

Art. 20 - Tracciabilità dei flussi finanziari.

1. L'Impresa Aggiudicataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

2. Gli importi saranno versati, tramite bonifico bancario, su conto corrente dedicato comunicato dall'Impresa nel rispetto dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

ART. 21 - Tutela dati personali.

1. Ai sensi dell'art. 13 del regolamento 2016/679/UE – (General Data Protection Regulation -GDPR), il titolare del trattamento dei dati personali relativi alle Ditte partecipanti è il Comune di Torrile, con sede in Strada 1° Maggio,1 – 43056 Torrile. I trattamenti dei dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dalla vigente normativa. I dati sono raccolti e saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. È possibile chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del Regolamento 2016/679/UE). Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) è l'Avv. to Nadia Corà con studio in V. San Martino, 8/B – 46049 Volta Mantovana (MN); e. mail: consulenza@entionline.it; PEC: nadia.cora@mantova.pecavvocati.it, telefono: 0376.803074-fax 0376.1850103.

2. Per quanto riguarda i dati personali e particolari dei minori e delle rispettive famiglie, il Comune di Torrile designa l'impresa aggiudicatrice quale responsabile del trattamento dei dati, con le seguenti avvertenze:

- a) i dati, anche quelli trattati con apparecchiature di elaborazione dati o per via telematica, dovranno essere trattati esclusivamente ai fini del seguente appalto;
- b) i dati di carattere sanitario dovranno essere trattati limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l'incolumità fisica dei minori;
- c) è fatto divieto di comunicare a terzi o divulgare in alcun modo i dati di cui si venga in possesso;
- d) è fatto divieto di conservare i dati dopo la scadenza dell'appalto. Tutta la documentazione dovrà essere restituita all'Amministrazione comunale entro cinque giorni dalla data di scadenza dell'appalto;
- e) l'Impresa Aggiudicataria è responsabile dell'adozione di misure idonee a garantire la sicurezza dei dati in possesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs 196/2003.

Art. 22 – Risoluzione del contratto e recesso.

1. In caso di grave o reiterato inadempimento da parte dell'Impresa Aggiudicataria degli obblighi contrattuali definiti nel presente capitolato e ritenuti essenziali ai fini della piena, adeguata ed efficace funzionalità dell'intervento o di persistenti inosservanze delle



indicazioni organizzative dal Comune o di perdurante inadeguatezza degli operatori, il contratto potrà essere risolto, ai sensi di quanto disposto dal Codice Civile.

2. Fermi i casi di risoluzione obbligatoria di cui all'art. 108, comma 2 del D.Lgs. 50/16, il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto, con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente Capitolato, anche nelle seguenti ipotesi:

- a) violazione del divieto di subappalto
- b) inosservanza ripetuta delle prescrizioni del Comune volte ad assicurare la regolarità dei servizi, il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, la sicurezza degli utenti ed il rispetto di leggi, regolamenti e del presente Capitolato;
- c) comportamenti dolosi o gravemente colposi che possano cagionare danno ai minori;
- d) cessione del contratto, dell'attività, atti di pignoramento e sequestro a carico dell'Impresa, fallimento o altre procedure concorsuali a carico dell'Impresa;
- e) inosservanza delle norme di legge in materia dei diritti dei lavoratori, mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e dei contratti integrativi locali;
- f) violazione delle norme di sicurezza;
- g) ritardo nell'avvio del servizio, per cause non imputabili al Comune, prolungato per oltre due settimane;
- h) irrogazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- i) interruzione non motivata del servizio;
- j) in caso di ottenimento del DURC irregolare per due volte consecutive previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
- k) dichiarazioni mendaci;
- l) negli altri casi previsti dalla vigente normativa.

3. L'avvio del procedimento per contestare l'inadempienza dell'Appaltatore viene comunicato via PEC. L'Appaltatore può presentare controdeduzioni entro il termine di 15 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento delle controdeduzioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

4. Nei soli casi di risoluzione del contratto per fatto dell'Appaltatore, il Comune ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio. L'affidamento a terzi viene notificato all'Appaltatore inadempiente nelle forme prescritte dai precedenti commi, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, del servizio affidato e degli importi relativi.

5. All'Appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto, nonché quelle legali. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

6. Nei casi di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Impresa Aggiudicataria, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario Appaltatore in sede di offerta.



7. Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 50/2016 in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione tramite PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

8. La risoluzione e recesso del contratto vengono disposti con Determinazione Dirigenziale da notificare all'Appaltatore.

Art. 23- Controversie.

1. Per tutte le controversie tra Ente Committente e Impresa Aggiudicataria, tanto durante l'esecuzione del contratto che dopo l'ultimazione di questa, che non si siano potute definire in via amministrativa, quale che sia la natura tecnica, amministrativa, giuridica, è competente il Foro di Parma. In ogni caso l'Impresa Aggiudicataria non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

Art. 24- Spese contrattuali.

1. I contratti verranno sottoscritti in forma pubblica amministrativa.
2. Sono a completo ed esclusivo carico dell'Impresa Aggiudicataria, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Ente Committente, tutte le spese inerenti i contratti, nessuna esclusa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Servizi alla Persona
Dott.ssa Antonella Monti
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.)



Comune di Torrile

Provincia di Parma

Settore III

Servizi alla Persona

Servizio servizi socio educativi